



L'Europa è la carta  
di accesso al futuro

**PO FSE ABRUZZO**  
**2007»2013** | OBIETTIVO  
"Competitività regionale  
e occupazione"



**REGIONE ABRUZZO**  
**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,**  
**FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL**  
**LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI. GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO**

**P.O. F.S.E. ABRUZZO 2007 – 2013**  
**OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE**  
**ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE**

**UTILILIZZO DELLA CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ**  
**DI CUI ALL'ART. 34.2 DEL REG. (CE)**  
**1083/2006**

**(ESTRATTO DEL "VADEMECUM NAZIONALE PER LA SPESA AMMISSIBILE AL FSE POR 2007-2013")**

**APPROVATO IN DATA 08/10/2008**  
**DAL COORDINAMENTO TECNICO DELLE REGIONI DELLA COMMISSIONE IX**

## 1. Riferimenti normativi e documenti di programmazione

L'art. 34.2 del Regolamento (CE) 1083/06 "specificità dei Fondi" recita: *"Fatte salve le deroghe previste nei Regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un Programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa strettamente collegate"*.

A tale indicazione si aggiunge il disposto degli artt. 3.7 e 11.4 del Regolamento 1081/06 (sul Fondo sociale europeo) che, rispettivamente, prevedono:

*"In deroga all'art. 34.2 del Regolamento (CE) 1083/06, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità "inclusione sociale" [...] che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1080/06 del 5 luglio 2006, relativo al FESR, può essere portato al 15% dell'asse prioritario interessato" e "le norme di ammissibilità enunciate all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/06 si applicano alle azioni cofinanziate che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 del suddetto Regolamento"*.

Si tratta, così come chiarito dai servizi della Commissione europea in una nota esplicativa, di una "opzione offerta agli SM e alle AdG per facilitare l'attuazione dei PO monofondo; essa non implica in alcun modo un ritorno alla logica plurifondo in quanto l'intento è specificamente quello di consentire il limitato finanziamento di operazioni, progetti o parti di progetto che pertengono all'altro Fondo"<sup>1</sup>.

Programmi operativi cofinanziati dal FSE contengono, negli assi prioritari, la seguente frase: *"Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione FSE potrà fare ricorso al principio di complementarietà tra i fondi strutturali di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) 1083/06 e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, nei limiti e alle condizioni ivi previste fino ad un massimo del 10% (15% in "inclusione") del contributo comunitario dell'asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate"*.

Nel capitolo dedicato alle *Modalità di attuazione* dei PO, è invece presente questa previsione: *"Il ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali avverrà, nei limiti delle condizioni previste dal POR FESR, nel rispetto di quanto previsto dal campo di intervento del FSE e del FESR integrando le missioni dei due fondi. Le Autorità di gestione dei POR FESR e FSE definiranno modalità operative di coordinamento specifiche all'applicazione della complementarietà tra i Fondi strutturali. In particolare, l'autorità di gestione del PO Regionale FSE informerà, preventivamente e nel corso dell'attuazione degli interventi attivati ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità di Gestione del POR FESR. Il Comitato di Sorveglianza viene inoltre informato periodicamente sul ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali. L'Autorità di Gestione è responsabile dell'avvenuto rispetto alla chiusura del Programma delle soglie fissate dall'art. 34 del Reg. (CE)1083/2006"*.

## 2. Limiti e condizioni

Le principali condizioni di utilizzo della clausola di flessibilità sono poste dai regolamenti comunitari, in particolare:

- limite finanziario (10% delle risorse disponibili in tutti gli assi e 15% nell'asse dedicato all'inclusione sociale);
- diretto collegamento con l'operazione cofinanziata dal Fondo;
- necessità ai fini del corretto svolgimento dell'operazione FSE;

---

<sup>1</sup> The functioning of flexible financing (cross financing) – Information note n. 56 - distribuita nel corso della riunione del Gruppo Tecnico Fondo Sociale Europeo, Lisbona 24 ottobre 2007.

- rispetto dei limiti di ammissibilità del Regolamento FESR.

Per quanto riguarda la percentuale, il 10% e il 15% costituiscono il valore massimo ammissibile, pertanto, in ciascun asse prioritario sarà possibile finanziare interventi nell'ambito di un range compreso fra 0% e 10% (o 15%), secondo le necessità e le valutazioni dell'AdG.

Le azioni finanziate comunque devono sempre "riflettere il contesto e i contenuti delle operazioni del Fondo principale, (nel caso di specie quindi del FSE), gli obiettivi dei PO e gli assi prioritari".

In merito alle spese ammissibili, ferme restando quelle espressamente escluse dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/06, non potranno comunque essere finanziate tutte quelle testualmente elencate all'art. 6 dell'Allegato A (Direttive).

L'ulteriore requisito richiesto dai PO è, invece, la coerenza con la strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR.

Il primo elemento mira a garantire, in un'ottica di integrazione degli interventi, che l'utilizzo dei fondi sia sempre fortemente connesso al disegno complessivo di programmazione regionale, mentre il secondo rimarca la necessità di rispettare le condizioni di attuazione previste dall'altro PO.

Le condizioni di attuazione sono, da un lato, le previsioni inerenti il rispetto della normativa comunitaria, in particolar modo in tema di appalti e di tutela della concorrenza (aiuti di stato) e, dall'altro lato, le norme in materia di ammissibilità delle spese, nello specifico quanto disposto dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, in riferimento al FESR.

L'identificazione di alcuni possibili ambiti di utilizzo del *cross-financing* all'interno di diversi PO, non implica che possano essere attuate le sole azioni inserite nel Programma in quanto anch'esse sono da considerarsi esemplificative e non esaustive.

La flessibilità è utilizzabile in tutti gli assi prioritari, compreso quello dedicato all'Assistenza tecnica.

Trattandosi di un'opzione innovativa le cui possibilità di applicazione saranno esplorate con il progredire dell'attuazione, è possibile il ricorso alla flessibilità anche nel caso in cui l'AdG non lo abbia esplicitamente previsto in tutti gli assi.

Non sarà necessario comunque avviare una procedura di modifica del PO dal momento che questo caso non rientra in quelli previsti all'art. 33 "Revisione dei Programmi operativi" del Reg. (CE) 1083/06 e sarà trattato alla stregua di una modifica non sostanziale.

### **3. Aspetti e procedurali**

Le azioni cofinanziate che ricadono nell'ambito della flessibilità dovranno essere chiaramente identificabili e l'AdG ne garantisce la tracciabilità; questo tipo di dati dovrà essere accessibile per la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo, ai fini delle verifiche del rispetto del limite massimo del 10%.

La dimostrazione del rispetto del limite del 10%, va effettuata solo alla chiusura del PO; qualora le azioni cofinanziate ricadenti nel campo di applicazione dell'altro fondo eccedano il tetto fissato, sarà necessario operare una correzione finanziaria.

Al fine di non incorrere nel rischio di correzioni, l'AdG può mettere in campo idonee ed efficaci modalità per la verifica dell'ammontare di risorse attivabili nel campo di intervento dell'altro Fondo.

Così, ad esempio, l'AdG potrà prevedere nell'avviso pubblico o nel bando di gara una percentuale di risorse per interventi ricadenti nel campo di applicazione dell'altro Fondo. Non è comunque necessario che l'ammontare corrisponda al 10% in ogni avviso.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie fissate (10% e 15%), l'AdG garantisce, per ciascuna operazione eventualmente composta da un gruppo di progetti, l'identificazione dei progetti in ambito FESR e il conseguente ammontare finanziario.

Laddove un'operazione per la quale venga richiesto un finanziamento preveda parti o fasi che pertengono prevalentemente al campo di intervento dell'altro Fondo, al

fine di garantire l'opportuna distinzione, tali parti o fasi possono essere individuate all'inizio e pertanto considerate nel 10%.

Per quanto attiene alle informative periodiche sul tema, secondo le previsioni dei PO, l'AdG titolare del PO FSE informerà preventivamente e nel corso dell'attuazione (e viceversa) l'AdG del POR FESR; verranno inoltre fornite informazioni in occasione dei Comitati di Sorveglianza e nei Rapporti annuali di esecuzione nei quali è previsto, all'interno della sezione relativa all'analisi qualitativa, un apposito spazio per la trattazione.

**DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER ASSE DA POTER UTILIZZARE NELL'AMBITO DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006  
- RISORSE SETTEENNIO 2007/2013 -**

ASSI	TOTALE COSTO ELEGIBILE	CONTRIBUTO PUBBLICO					QUOTA FLESSIBILITA'	
		TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO COMUNITARIO (FSE)	CONTRIBUTO NAZIONALE			%	VALORE ASSOLUTO
				TOTALE	STATO	REGIONE		
ASSE I – ADATTABILITA'	63.312.644	63.312.644	25.543.918	37.768.726	37.768.726	0	10	<b>6.331.264,40</b>
ASSE II – OCCUPABILITA'	126.625.289	126.625.289	51.087.836	75.537.452	75.537.452	0	10	<b>12.662.528,90</b>
ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE	41.153.219	41.153.219	16.603.547	24.549.672	24.549.672	0	15	<b>6.172.982,80</b>
ASSE IV – CAPITALE UMANO	56.981.380	56.981.380	22.989.526	33.991.854	33.991.854	0	10	<b>5.698.138,00</b>
ASSE V – INTERREGIONALITA' E TRANSAZIONALITA'	15.828.162	15.828.162	6.385.980	9.442.182	9.442.182	0	10	<b>1.582.816,10</b>
ASSE VI – ASSISTENZA TECNICA	12.662.529	12.662.529	5.108.784	7.553.745	7.553.745	0	10	<b>1.266.252,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>316.563.222</b>	<b>316.563.222</b>	<b>127.719.591</b>	<b>188.843.631</b>	<b>188.843.631</b>	<b>0</b>		

**ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE € 6.172.982,80: TOTALE RISORSE UTILIZZABILI CON LA CLAUSOLA DI COMPLEMENTARIETÀ**